



Dr. Gisella Simone
Notaio

Repertorio n. 16648

Raccolta n. 4981

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Repubblica Italiana

Il giorno sette ottobre duemilaquattro, in Triggiano, nel mio studio, alla via Metastasio n. 11, alle ore undici.

Innanzi a me dottoressa Gisella SIMONE, Notaio in Triggiano, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bari, senza la presenza dei testi, avendovi i comparenti d'accordo tra loro e col mio consenso rinunziato,

sono presenti:

- Carbonara Rocco, dottore commercialista, nato a Triggiano (BA) il 28 agosto 1928, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società "SERVIZI DI FARMACIA S.R.L.", con sede in Triggiano (BA) alla via Lame n. 2, capitale sociale euro 516.456,90, versato per euro 154.937,07, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bari 06087070725;

- Denicolò Francesco Michele Antonio, medico chirurgo, nato a Triggiano(BA) il 13 gennaio 1945, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Sindaco del COMUNE DI TRIGGIANO, con sede in Triggiano alla Piazza Vittorio Veneto n. 47, codice fiscale 00865250724;

	comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo.	
	Il signor Rocco Carbonara, nella indicata qualità, mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della predetta società, adunatasi oggi, in questo luogo ed a questa ora, per deliberare sul seguente	
	ordine del giorno:	
	- Adeguamento dello statuto sociale alle nuove disposizioni in materia di società di capitali ai sensi del Decreto Legislativo n. 6/2003 e successive modifiche ed integrazioni.	
	Assume la Presidenza, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto sociale e su concorde designazione di tutti i presenti, il costituito dottor Francesco Michele Antonio Denicolò, nella qualità, il quale dato atto della presenza in assemblea:	
	a) di tutti i soci, rappresentanti l'intero capitale sociale:	
	- Comune di Triggiano quotista per euro 263.393,02 (duecentosessantatremilatrecentonovantatré virgola zero due);	
	- Monteleone Iolanda quotista per euro 253.063,88 (duecentocinquantatremilasessantatré virgola ottantotto);	
	b) dei componenti il Consiglio di Amministrazione, signori:	
	- Carbonara Rocco Presidente;	
	- Puggioni Giovanni Luca Maria Consigliere;	
	- Ventrella Gaetano Antonio Consigliere;	
	c) dei componenti il Collegio Sindacale, signori:	
	- Settanni Fedele Presidente;	
	- Lagioia Michele Sindaco Effettivo;	

- Vicenti Lorenzo

Sindaco Effettivo;

dichiara

validamente costituita l'assemblea in forma totalitaria, ai sensi dell'articolo 10 dello statuto sociale, per deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Il Presidente evidenzia la necessità di adeguare il vigente statuto sociale alle nuove disposizioni in materia di società di capitali previste dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, proponendo una riformulazione dello stesso.

L'Assemblea, udita la relazione del Presidente, ritenuto necessario quanto da lui proposto, dopo breve discussione, all'unanimità

delibera:

1) di riformulare il vigente statuto sociale nel modo che segue:

"NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

TITOLO I - COSTITUZIONE E SEDE

ART. 1) E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "SERVIZI DI FARMACIA S.R.L.".

ART. 2) La Società ha sede in Triggiano (BA).

Al fine di assicurare una più efficace e capillare organizzazione del servizio farmaceutico potranno essere gestite altre sedi farmaceutiche, succursali, dispensari, filiali, agenzie e rappresentanze con deliberazione dell'assemblea dei soci.

	ART. 3) Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti	
	con la Società, si intende a tutti gli effetti di legge quello	
	risultante dal libro dei soci.	
	In caso di irreperibilità di tale indirizzo tutte le comunicazioni	
	si intenderanno regolarmente portate a conoscenza dei	
	soci mediante affissioni presso la sede della Società.	
	ART. 4) La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno)	
	dicembre 2028 (duemilaventotto).	
	TITOLO II - OGGETTO	
	ART. 5) La Società ha per oggetto:	
	- la gestione della farmacia di nuova istituzione avente sede	
	nel Comune di Triggiano, ricadente nell'ambito territoriale	
	della A.S.L. BA/4 (sede farmaceutica n. 5) della quale è titolare	
	il Comune di Triggiano in virtù della deliberazione	
	della Giunta Regionale 23/12/1998 n. 4269 e di altre eventuali	
	sedi farmaceutiche comunali che si rendessero disponibili,	
	ivi compresa la vendita di specialità medicinali, prodotti	
	galenici, prodotti parafarmaceutici, omeopatici, presidi medico-chirurgici,	
	articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali,	
	complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, erboristeria,	
	apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici ed altri prodotti	
	normalmente in vendita nelle farmacie;	
	- la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di prodotti	
	di erboristeria, di profumeria, dietetici, di integra-	

	tori alimentari e di prodotti affini ed analoghi;	
	- l'effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di	
	carattere sanitario rivolti all'utenza;	
	- la gestione della distribuzione all'ingrosso, anche al di	
	fuori del territorio Comunale, di specialità medicinali, di	
	prodotti parafarmaceutici e di articoli vari normalmente col-	
	legati con il servizio farmaceutico, nonché la prestazione di	
	servizi utili, complementari e di supporto all'attività com-	
	merciale;	
	- la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgi-	
	mento del servizio farmaceutico, nonché alla realizzazione di	
	infrastrutture ed altre opere connesse allo svolgimento del	
	servizio suddetto.	
	La società potrà effettuare servizi di farmacia anche in nome	
	e per conto o in collaborazione con Enti pubblici e privati,	
	sia attraverso l'allargamento ad essi della partecipazione	
	societaria, sia assumendo il servizio in concessione e parte-	
	cipando a gare di appalto.	
	La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita	
	anche attraverso società controllate o collegate, o l'affitto	
	di aziende di carattere pubblico o privato o rami di esse, o	
	la partecipazione a raggruppamenti temporanei d'impresa.	
	Solo ed esclusivamente ai fini del raggiungimento dello scopo	
	sociale, la Società potrà compiere quelle operazioni immobi-	
	liari, commerciali e industriali che saranno ritenute utili	

	e/o necessarie dall'organo amministrativo.	
	Sono tassativamente escluse le attività di intermediazione	
	mobiliare di cui alla Legge 2 gennaio 1991 n. 1, lo svolgi-	
	mento delle attività di cui alla Legge 5 luglio 1991 n. 197	
	di conversione del D. L. 3 maggio 1991 n. 143, nonché lo	
	svolgimento delle attività di cui al D. Lgs. primo settembre	
	1993 n. 385.	
	La Società intende avvalersi di tutte le agevolazioni credi-	
	tizie, tributarie e di ogni altro genere previste dalle di-	
	sposizioni di legge emanate ed emanande a favore delle impre-	
	se operanti nel territorio nazionale ed in particolare nel	
	Mezzogiorno d'Italia, impegnandosi all'osservanza di tutte le	
	relative prescrizioni e condizioni.	
	TITOLO III - CAPITALE SOCIALE	
	ART. 6) Il capitale sociale è di euro 516.456,90 (cinquecen-	
	tosedicimilaquattrocentocinquantasei virgola novanta).	
	ART. 7) Le quote sociali di proprietà del Comune di Triggiano	
	sono trasferibili, previa deliberazione del Consiglio comuna-	
	le, mediante esperimento di procedure ad evidenza pubblica	
	con diritto di prelazione (a parità di prezzo) del socio di	
	minoranza.	
	Le quote del socio di minoranza sono trasferibili previo gra-	
	dimento dell'aspirante socio acquirente da parte del Consi-	
	glio di Amministrazione, con diritto di prelazione (a parità	
	di prezzo) del Comune di Triggiano.	

Si applicano le disposizioni dell'art.7, comma nove, della

Legge n. 362/91 in caso di acquisizione a titolo di succes-

sione della partecipazione del socio di minoranza.

Il possesso della quota implica la piena ed assoluta adesione

al presente Statuto Sociale.

ART. 8) I soci sono titolari del diritto di opzione in esecu-

zione degli aumenti di capitale deliberati nei modi e nei

termini del presente statuto e di ogni altra disposizione di

legge; in tal caso la partecipazione del Comune di Triggiano

non potrà essere inferiore al 51% (cinquantuno per cento).

ART. 9) Qualora il capitale sociale non fosse sufficiente ad

affrontare esigenze finanziarie per assicurare il perfetto

funzionamento della società, i singoli soci possono effettua-

re anticipazioni alla società dietro delibera dell'assemblea

ordinaria dei soci.

Il tasso di interesse da applicare sui prestiti viene delibe-

rato dall'assemblea, la quale può stabilire che il capitale

anticipato sia dato a titolo grazioso.

TITOLO IV - RECESSO DEL SOCIO

ART. 10) Il socio può recedere dalla società nei casi previ-

sti dalla legge.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo am-

ministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ri-

cevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro

delle imprese della decisione che legittima il recesso o, se

	non è prevista l'iscrizione, dalla trascrizione della stessa	
	nel libro delle decisioni dei soci, oppure, in mancanza di u-	
	na decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza	
	del fatto che lo legittima. L'esercizio del diritto di reces-	
	so deve essere annotato nel libro soci a cura dell'organo am-	
	ministrativo. Le partecipazioni per le quali è esercitato il	
	diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non	
	può essere esercitato, e se già esercitato è privo di effica-	
	cia, quando la società revoca la decisione che lo legittima	
	ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.	
	ART. 11) Il socio che recede dalla società ha diritto di ot-	
	tenere il rimborso della propria partecipazione in pro-	
	porzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto	
	della situazione patrimoniale della società, della sua reddi-	
	tività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa	
	posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra	
	circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in con-	
	siderazione ai fini della determinazione del valore di merca-	
	to delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la	
	determinazione avviene sulla base di una relazione giurata	
	redatta da un esperto nominato dal Tribunale ai sensi di leg-	
	ge, su istanza della parte più diligente.	
	Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste	
	dalla legge, entro 6 (sei) mesi dalla comunicazione della vo-	
	lontà di recedere.	

TITOLO V - DECISIONI DEI SOCI

ART. 12) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

ART. 13) Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori, fatti salvi i diritti riguardanti l'amministrazione della società eventualmente attribuiti a singoli soci;
- 3) l'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore, salvo quanto precisato al successivo articolo 22);
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) la decisione di acquistare, vendere e permutare immobili, conferire in altre società costituite e costituende, assumere partecipazioni di interessenze per gli effetti dell'articolo 2 del presente statuto, consentire iscrizioni, cancellazioni

	e annotamenti ipotecari, contrarre mutui anche ipotecari,	
	prestare fideiussioni e concedere garanzie reali;	
	7) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;	
	8) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.	
	ART. 14) L'assemblea dovrà essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, con telegramma, fax, posta elettronica (tranne sms) o con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal libro dei soci.	
	Lo stesso avviso potrà indicare il luogo, il giorno e l'ora per l'adunanza in seconda convocazione dovendo, comunque, trascorrere, fra le convocazioni, un periodo di almeno 24 (ventiquattro) ore.	
	In ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.	
	Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che risultino iscritti nel libro dei soci; il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.	
	Ogni socio può farsi rappresentare ai sensi di legge.	

ART. 15) Le decisioni dei soci sono prese col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale; le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate dall'assemblea col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

ART. 16) L'Assemblea è presieduta dal Sindaco del Comune di Triggiano o da un suo delegato. In caso di loro assenza o di impedimento l'Assemblea nominerà il Presidente fra i partecipanti.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'assemblea nomina un segretario anche fra i non soci.

In caso di conflitto di interessi tra i soci aventi diritto di voto e la società, le relative deliberazioni dell'assemblea sono regolate ai sensi di legge.

TITOLO VI - AMMINISTRAZIONE

ART. 17) L'Amministrazione della Società è affidata al Consiglio di Amministrazione (in coerenza col punto 18 del Regolamento di Servizio), composto di tre membri, di cui due nominati dal Comune di Triggiano.

Gli Amministratori sono eletti dall'assemblea, anche tra i non soci, e durano in carica per un triennio e sono rieleggi-

bili.

ART. 18) Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno

il Presidente e potrà nominare l'Amministratore Delegato determinandone i poteri e le attribuzioni al momento della nomina.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, purchè in provincia di Bari, tutte le volte che il Presidente o uno dei consiglieri lo richiedano, ma con motivazione specifica.

La convocazione verrà effettuata dal Presidente mediante telegramma, fax, posta elettronica (tranne sms) o con lettera raccomandata da spedirsi almeno cinque giorni prima e nei casi di urgenza con telegramma da spedirsi almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si faranno constare da apposito verbale redatto contestualmente e verranno sottoscritte dal Presidente e dal segretario che potrà essere anche un terzo consigliere.

ART. 19) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e potrà compiere tutti gli atti che reputerà necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi solo quelli che per legge e per statuto sono in modo tassativo devoluti all'assemblea.

L'organo amministrativo ha pure facoltà di nominare direttori nonchè procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

ART. 20) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, secondo i poteri e le attribuzioni loro conferite all'atto della nomina, hanno la firma sociale e la rappresentanza legale della società in giudizio verso i terzi, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per i giudizi di revocazione e cassazione e nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

ART. 21) Agli Amministratori spetterà per la carica un compenso determinato dall'assemblea dei soci. L'ammontare complessivo annuo non potrà in nessun caso superare il compenso annuale del componente il Collegio Sindacale.

TITOLO VII - ORGANO DI CONTROLLO

ART. 22) Quando la legge prevede l'obbligo della presenza del collegio sindacale, esso esercita anche il controllo contabile ed è composto da tre sindaci effettivi, di cui due nominati dal Comune di Triggiano, e due supplenti, di cui uno nominato dal Comune di Triggiano.

Essi durano in carica un triennio, sono rieleggibili e non possono essere revocati se non per giusta causa.

All'atto della nomina l'assemblea elegge il Presidente del Collegio Sindacale.

Il compenso dovuto ai Sindaci è quello minimo della disciplina degli onorari per le funzioni di Sindaco nelle società, stabilito con D.P.R. n. 645 del 10 ottobre 1994.

TITOLO VIII - BILANCIO E UTILI

ART. 23) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

ART. 24) Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La rimanente parte degli utili di esercizio è distribuita ai soci, salva una diversa decisione degli stessi.

TITOLO IX - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 25) Nel caso di scioglimento della società, l'assemblea fissa le modalità della liquidazione, provvede ai sensi di legge alla nomina di uno o più liquidatori ed eventualmente alla sua sostituzione, fissandone poteri ed il compenso.

TITOLO X - RINVIO ALLA LEGGE

ART. 26) Per quanto non espressamente previsto si applicano

le norme di legge.";

2) di conferire al Presidente ogni più ampia facoltà in ordine alla esecuzione della presente delibera.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore dodici e minuti trenta.

Richiesto io Notaio ho formato il presente atto scritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su fogli quattro in pagine quindici, del quale ho dato lettura ai componenti che l'approvano.

F.to: ROCCO CARBONARA - FRANCESCO MICHELE ANTONIO DENICOLO' - GISELLA SIMONE NOTAIO (vi è il sigillo).

Copia su supporto informatico conforme all'originale documen-

to su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3 D.P.R.

445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera

di commercio di Bari - Autorizzazione numero 576/83 - 2T del

10/01/1983 estesa con nota n.01/93542 del 24/10/2001 emanata

da Agenzia delle Entrate di Bari.